

ATTIVITÀ FUNEBRE normativa Emilia Romagna – Dicembre 2019

Legenda: le novità rispetto alle Direttive Regionali del 2005 e del 2006 già introdotte dalla DGR 1678/2019 sono state evidenziate in giallo

le novità introdotte dalla Direttiva del 2022 rispetto alla DGR 1678/2019 sono state evidenziate in azzurro

Nelle colonne dedicate al testo della DGR 156/2005 e 163/2006 sono state barrate le parti sostituite dalla DGR 172/2022

Delib.G.R. 7 febbraio 2005, n. 156.

Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004.

Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 163.

Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

[pubblicata sul B.U.R. n. 430 del 27/12/2019](#)

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 172 DEL 14/02/2022

APPROVAZIONE DIRETTIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 1, LETT. A) DELLA L.R. 29 LUGLIO 2004, N. 19, IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE E DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE FUNEBRI OPERANTI IN STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE A CARATTERE RESIDENZIALE PUBBLICHE – SOSTITUZIONE DELIBERA 14/10/2019, N. 1678

Delibera

2) di dare atto che a seguito dell'emanazione del presente atto, LA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 1678 DEL 14 OTTOBRE 2019 È DA CONSIDERARSI NON PIÙ PRODUTTIVA DI EFFETTI, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

3) DI MODIFICARE

- la propria deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato 1, recanti rispettivamente

“Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre”,

“Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre” e

“Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre”,

- la direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163 del 13 febbraio 2006, limitatamente al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione”;

4) di stabilire che LE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E LE STRUTTURE SOCIO-

SANITARIE A CARATTERE RESIDENZIALE PUBBLICHE E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI CHE INTENDONO OPERARE PRESSO TALI STRUTTURE, per l'esecuzione dei funerali, **devono conformarsi** alle indicazioni di cui all'allegata direttiva, **quanto alle procedure per l'accreditamento, entro mesi sei dalla data di adozione del presente provvedimento;**

5) **di rinviare le informazioni e le comunicazioni di dettaglio rispetto al tema e alle modalità per l'accreditamento** all'indirizzo web reperibile su ER Salute, Portale CAMER <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-einformazioni/autorizzazione-e-accreditamento/attivitafuneraria>;

6) **DI STABILIRE CHE i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o I TITOLI ABILITATIVI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ, a fronte di valida presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rilasciati, ai sensi dell'art. 13, L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii., alle IMPRESE FUNEBRI ENTRO LA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CONSERVANO VALIDITÀ E NE SONO FATTI SALVI GLI EFFETTI;**

7) **di stabilire che i procedimenti amministrativi diretti all'avvio dell'attività delle imprese funebri, non conclusi alla data di adozione del presente provvedimento, si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate dalle proprie deliberazioni n. 156/2005 e n. 163/2006;**

8) **di precisare che la nuova disciplina e l'allegata direttiva approvata con il presente atto, supera anche la propria deliberazione n. 1670/2021, di mera proroga al 28/02/2022 delle previsioni della propria deliberazione n. 1678/2019 e che entrerà in vigore dal 01/03/2022, ad eccezione di quanto stabilito al punto 4) che precede, quanto alle procedure per l'accreditamento che entreranno in vigore entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;**

		<p>9) di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare, di costituire un Gruppo di lavoro tecnico diretto a implementare le procedure in ambito sanitario tese a prevenire condotte corruttive legate all'esecuzione del funerale nelle strutture sanitarie;</p> <p>10) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;</p>
<p>1. Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre</p> <p>1.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.</p>	<p>Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione</p> <p>La Delib.G.R. n. 156/2005 prevede i requisiti di cui devono dotarsi le imprese che intendono esercitare attività funebre ai fini della relativa autorizzazione, rilasciata dal Comune anche attraverso un meccanismo di silenzio assenso sulla base di un'autocertificazione presentata dagli interessati.</p> <p>Va ribadito innanzitutto che la deliberazione della Giunta regionale ha previsto un'unica autorizzazione comprensiva delle ulteriori abilitazioni che il Comune sarebbe tenuto a rilasciare, in virtù della normativa vigente. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dovrà pertanto contenere ed assorbire le autorizzazioni previste attualmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 115, R.D. 18 giugno 1931, n. 773) o quelle previste per l'esercizio del commercio.</p> <p>Poiché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre prevista dall'art. 13 della L.R. n. 19/2004</p>	<p>1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE.</p> <p>Il punto 1 dell'Allegato n. 1 della DGR n. 156/2005, modificato con il presente provvedimento, è sostituito come segue.</p> <p>L'art. 43 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, ha modificato il co. 2 dell'art.13 della L.R. n.19/2004, sostituendo l'istituto dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre, con la Dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi sostituita, con norma statale, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ad efficacia immediata.</p> <p>Il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre si forma quindi a seguito della presentazione della SCIA costituita da autocertificazioni.</p> <p>1.1. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre formatosi a seguito della presentazione della SCIA di cui all'art.13, co. 2, della L.R. n. 19/2004, è comprensivo delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune, previste dalle leggi di pubblica sicurezza, da quelle in materia di commercio e di agenzia di affari e abilita anche allo svolgimento del trasporto funebre. Poiché il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività funebre previsto dall'art. 13 della L.R. n. 19/2004 comprende, ma non sostituisce queste ultime</p>

<p>1.2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre viene rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa che richiede l'autorizzazione.</p> <p>L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione,</p> <p>non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.</p>	<p>comprende, ma non sostituisce queste ultime autorizzazioni, restano fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.</p> <p>Il principio dell'autorizzazione unica vale anche per l'apertura, da parte dell'impresa autorizzata, di altre ed ulteriori sedi, diverse dalla sede legale, così come previsto dal punto 1.2 della <i>Delib.G.R. n. 156/2005</i>.</p> <p>L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione, pertanto, in caso di apertura di nuova sede per la trattazione degli affari in un territorio diverso da quello ove insiste la sede legale, sarà tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione; detto Comune, per l'effetto, non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre ma limitarsi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in base alle proprie previsioni specifiche in materia e relativamente alla sola nuova sede, senza dunque tornare ad occuparsi della verifica sull'idoneità dell'impresa all'esercizio dell'attività funebre ai sensi della normativa regionale.</p>	<p>autorizzazioni, restano fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.</p> <p>1.2. La SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2 della L.R. n. 19/2004, va presentata al Comune in cui ha sede legale o sede principale l'impresa.</p> <p>La SCIA deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale.</p> <p>L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel medesimo Comune o in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata - in base al periodo di presentazione dell'istanza - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre.</p> <p>I titoli abilitativi, per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per la trattazione degli affari, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per l'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede legale/principale o che allo stesso Comune ha validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della L.R. n. 19/2004.</p> <p>La SCIA, diretta all'attivazione di una sede secondaria, va presentata al Comune territorialmente competente.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione o di presentazione della DIA o della SCIA e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti, è previsto che il Comune, ove è avviata un'ulteriore sede per la trattazione degli affari, comunichi al Comune, ove ha la sede legale/principale l'impresa, l'avvenuta apertura della sede secondaria, corredata delle indicazioni relative all'ubicazione della sede secondaria, unitamente al nominativo dell'addetto alla trattazione degli affari.</p>
---	---	--

<p>1.3 Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.</p>		<p>1.3. Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste devono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L.R. n. 19/2004, al Comune della Regione Emilia-Romagna ove esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre.</p>
<p>2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre</p>	<p>Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione</p> <p>In ogni caso, la legge appare ben chiara all'articolo 13 nell'individuare e definire il servizio di attività funebre quale l'organizzazione e lo svolgimento congiunto ed inscindibile di tre attività, ovvero il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale ed il trasporto della salma o di altri resti mortali, con la sola prevista eccezione dello svolgimento in forma disgiunta del servizio di trasporto funebre.</p> <p>A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri ed a tal fine, infatti, ne ha regolamentato, anche per mezzo della deliberazione attuativa, i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta.</p>	<p>2. REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE</p> <p>Il punto 2 e 4 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 156/2005 e il capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione" della Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, allegato alla deliberazione n. 163/2006, modificati con il presente provvedimento, sono sostituiti come segue.</p> <p>2.1. La L.R. n. 19/2004 all'art. 13, co. 1, definisce l'attività funebre come un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso, - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale - e trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane con la sola prevista eccezione dello svolgimento – in forma disgiunta - del servizio di trasporto funebre. <p>A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri e, a tal fine, infatti, ne ha regolamentato i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta.</p>

<p>2.1 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l'impresa e al quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede legale stessa.</p> <p>Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti.</p>	<p>Il titolo abilitativo ha carattere permanente, per cui è necessario che anche i requisiti minimi di idoneità abbiano carattere di permanenza e continuità</p> <p>Ne consegue operativamente che il Comune potrà autorizzare come impresa funebre _____ solo chi intende svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostra il possesso dei correlati requisiti.</p> <p>Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività invece non potranno essere autorizzati quali imprese funebri e non risulteranno abilitati a svolgere funerali.</p> <p>I requisiti che la <i>Delib.G.R. n. 156/2005</i> prevede al punto 2 attengono essenzialmente alla disponibilità di una sede, di un'auto funebre e di un'autorimessa, oltre al necessario contingente di personale (rappresentato almeno da un responsabile della conduzione dell'attività e da quattro operatori funebri o necrofori).</p> <p>...</p> <p>Per quanto riguarda invece le sedi, anche per ovvie ragioni di dignità e di riservatezza e di tutela dei dolenti, nonché in virtù di quanto disposto dalla normativa vigente dovrà essere richiesto altresì l'uso esclusivo e non promiscuo da parte di più imprese della stessa sede, ferma restando la possibilità di acquisire la disponibilità dei beni</p>	<p>Al fine di garantire l'utenza finale dei servizi funebri di rivolgersi a soggetti in grado di svolgere, in qualsiasi momento, l'attività funebre, è disposto che la procedura SCIA, propedeutica ad autorizzare all'esercizio dell'attività de quo, abiliti all'esercizio della stessa - con carattere di permanenza e continuità - e risulta pertanto necessario che i requisiti minimi di idoneità siano rispondenti ad analoghe caratteristiche di permanenza e continuità.</p> <p>Ne consegue operativamente che il Comune può autorizzare, a fronte della presentazione di SCIA, come impresa funebre, solo chi intenda svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostri il possesso dei correlati requisiti in grado di garantire in qualsiasi momento l'attività oggetto di autorizzazione.</p> <p>Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività non possono essere autorizzati quali imprese funebri e non risultano abilitati a svolgere funerali.</p> <p>2.2. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale o la sede principale l'impresa e al quale è presentata la SCIA con efficacia immediata, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dalla legge regionale n. 19/2004, art. 13, co. 2. La sede per la trattazione degli affari amministrativi può coincidere con la sede legale o sede principale.</p> <p>Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La sede principale e quelle secondarie devono essere ad uso esclusivo. Non è ammesso l'uso promiscuo della stessa sede da parte di più imprese. La disponibilità dei beni immobili e</p>
--	---	--

<p>La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.</p> <p>2.2 Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1,</p> <p>è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della L.R. 29 luglio 2004, n. 19. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.</p> <p>2.3 Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.</p> <p>2.4 Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo</p>	<p>immobili e mobili che compongono la sede secondo ogni legittimo negozio giuridico.</p> <div data-bbox="833 992 1404 1145" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Ogni sede deve disporre di un addetto per la trattazione degli affari impiegato esclusivamente in quella sede</p> </div>	<p>mobili che compongono la sede può essere acquisita secondo ogni legittimo negozio giuridico. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso la sede principale o presso le sedi secondarie comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.</p> <p>2.3. Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1 dell'allegato alla DGR n. 156/2005, Requisiti del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre, ai sensi della L.R. n. 19/2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.</p> <p>2.4. Per l'apertura di sedi secondarie, al fine di garantire all'utenza il servizio, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella impiegata per la sede principale o per altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività ed impiegato con regolare contratto di lavoro. L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico, nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto, per ogni sede, alla trattazione degli affari.</p> <p>2.5. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo</p>
---	--	--

~~stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.~~

~~2.5 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre _____ di almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati, e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione.~~

~~I mezzi funebri destinati al trasporto _____ dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente.~~

~~La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.~~

~~L'Azienda Unità sanitaria locale, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito;~~

~~sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stessa qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi.~~

~~I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di~~

stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

Inoltre, deve essere resa nota l'eventuale circostanza che l'impresa funebre abbia soddisfatto i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre rivolgendosi ai soggetti di cui al punto 2.9 e con le caratteristiche di cui al punto 2.10.

2.6. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono **disporre, in via continuativa, di almeno un'auto funebre** conforme ai requisiti sotto riportati **e di almeno una adeguata autorimessa** attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione **del vano di carico oltre al ricovero di non meno di un carro funebre.**

I mezzi funebri destinati al trasporto **delle salme** e dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. Il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente.

La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito **secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, art. 21, co. 1.**

Sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stessa, qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi.

I requisiti relativi alla **disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa** si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi **sia assicurata secondo qualsiasi valido rapporto**

fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

2.6 Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1.

— Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente;

purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro.

per mezzo di contratti di affitto, fornitura, leasing, comodato, ecc. Ciò viene esplicitamente disposto anche dalla *Delib.G.R. n. 156/2005*, in base alla quale i requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti laddove questi vengano acquisiti «per mezzo di consorzio o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività».

Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune dovrà verificare che la prevista disponibilità di cui ai punti 2.2 e 2.6 della *Delib.G.R. n. 156/2005* venga assicurata attraverso rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello del lavoro subordinato ma anche, alternativamente, secondo le legittime forme individuate dalla normativa vigente (tra le quali, si richiamano certamente quelle ora previste dal *D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*).

Spetta dunque all'impresa che propone domanda di autorizzazione documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori.

Al riguardo, va chiarito che le forme di rapporto di lavoro che prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno dovranno risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa autorizzata, in base a quanto appositamente dimostrato dall'impresa medesima in sede di richiesta dell'autorizzazione. La rispondenza tra la disponibilità di personale e le attività svolte dall'impresa potrà a tal fine essere agevolmente controllata dai Comuni, ad esempio attraverso la verifica del numero di attestati rilasciati all'atto della chiusura del feretro.

giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo.

2.7. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono **disporre di almeno quattro operatori funebri**, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1 **dell'allegato alla DGR n. 156/2005**. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria. All'atto della presentazione della SCIA **l'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro**, in modo tale da **dimostrare** la capacità di disporre effettivamente **in ogni circostanza** di un responsabile della conduzione dell'attività e di almeno quattro operatori necrofori, formati secondo le rispettive mansioni, di cui deve essere assicurata la disponibilità continuativa e permanente.

Le forme di rapporto di lavoro che prevedono obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno, devono risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa.

Fermo restando il rispetto del requisito del personale minimo dichiarato all'atto di presentazione della SCIA, resta nella piena disponibilità delle imprese funebri servirsi di ulteriore personale per gestire picchi di lavoro ed esigenze lavorative non programmabili, ricorrendo alle forme contrattuali individuate dalla normativa vigente.

2.8. Qualora **il responsabile** della conduzione dell'attività funebre intervenga nelle attività operative, **può essere computato tra gli operatori** funebri o necrofori consentendo così di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti al punto che precede, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

Oltre alle suddette forme di carattere ordinario, si ritengono inoltre percorribili altri strumenti giuridici attraverso i quali l'impresa di onoranze funebri potrà disporre del personale necessario alle prestazioni di volta in volta effettuate ed ottenere l'autorizzazione comunale.

Si ritiene infatti che possano essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci (è il caso del socio lavoratore o del collaboratore familiare), in regola con la normativa previdenziale. Ugualmente idoneo ad integrare i requisiti di personale appare lo strumento dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 del codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisce — mediante apposito contratto — ad un associato la partecipazione agli utili dell'impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto di lavoro.

Ancora, le imprese di onoranze funebri potranno, al fine di dotarsi del contingente minimo di personale, ricorrere all'attivazione di processi di integrazione aziendale come la ~~costituzione di consorzi~~ con attività esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, che garantiscano al contempo un'economia di risorse e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività.

Ovviamente, il ricorso a tali modelli dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Le società consortili dovranno altresì essere costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di onoranze funebri, autorizzate od autorizzande, al fine di permettere un controllo complessivo dei Comuni sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale.

Nel caso del consorzio con attività esterna, il Comune provvederà dunque formalmente ad

2.9. I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre di cui ai paragrafi 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e permanente l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forma associata, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) e del Contratto di rete che non appaiono forme associative idonee alle finalità ed agli obiettivi della L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii, che prevede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA) avente carattere di permanenza e di continuità. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale/principale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere.

Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Fermo restando il divieto di ricorrere ad ATI o a Contratti di Rete per soddisfare il possesso dei requisiti minimi citati ai paragrafi 2.6 e 2.7, resta nella disponibilità per le imprese funebri il ricorso a tali rapporti contrattuali o associazionistici, una volta che le imprese funebri in parola siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA) ottenuta esibendo autonoma disponibilità dei requisiti tecnico organizzativi minimi.

autorizzare questo soggetto come impresa di onoranze funebri; nel caso dell'avvalimento di società consortili, saranno invece le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.

2.10. **L'impresa quale forma societaria o associativa prevista dal Codice Civile di cui al punto precedente che intenda garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre, deve possedere** la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni, **delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte,** ovvero

- **almeno otto operatori regolarmente formati, impiegati con regolare contratto di lavoro**
- **e 2 auto funebri.**

Tali dotazioni minime sono sufficienti fino a 4 contratti/rapporti societari/associativi.

Ogni ulteriore contratto/rapporto societario/associativo stipulato con imprese funebri, oltre il quarto contratto, determina l'incremento del requisito organizzativo del personale nella misura di una unità di personale impiegata con rapporto di lavoro.

Ogni 3 contratti stipulati con imprese funebri si determina l'incremento di un'auto funebre. I soggetti cedenti i requisiti devono dichiarare tali incrementi di mezzi e personale, allegando la relativa documentazione alla SCIA presentata dall'impresa che vede soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre.

Dei contratti e dei rapporti aziendali deve essere data adeguata informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle Pubbliche Amministrazioni in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri, secondo le previsioni di cui alla L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii.

2.11. I soggetti di cui ai punti 2.7 e 2.9 che necessitano di attivare nuovi rapporti di lavoro sono tenuti, entro e non oltre sei mesi dall'assunzione di tali rapporti, a garantire i requisiti formativi dei nuovi addetti.

Non c'è la definizione di "contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni"

~~Infine, per assicurare, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, il Comune potrà valutare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già autorizzate o autorizzande.~~

~~Tenuto conto che l'autorizzazione di un Comune abilita all'esercizio dell'attività funebre su tutto il territorio regionale, il medesimo Comune preposto al rilascio dell'autorizzazione, in tutti questi casi, dovrà comunque attentamente verificare che le forme prescelte risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e trasparenza delle imprese di onoranze funebri propri della *L.R. n. 19/2004*.~~

~~Al contempo, il Comune autorizzante è chiamato a vigilare affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, della L.R. n. 19/2004*, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di autorizzazione mediante il deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese. Indipendentemente dalle forme prescelte e comunque venga assicurata la disponibilità del personale da parte del soggetto autorizzato, la normativa regionale si preoccupa che a quest'ultimo~~

2.12. Possono essere **considerati nel novero del personale** richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono **soci**.

2.13. Il Comune, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, per assicurare la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, può valutare positivamente la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già in esercizio.

Tale facoltà risulta ammissibile esclusivamente qualora sia necessario garantire la continuità del servizio e tenuto conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non abilita il soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale. **n** **compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non è ammissibile l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che dichiarino requisiti sul personale attraverso i sopra ricordati accordi o altre forme contrattuali.**

<p>4. Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre</p> <p>4.1 Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.</p>	<p>spetti assicurarne il possesso dei requisiti formativi e sia chiamato ad esercitare la vigilanza sui profili inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla <i>Delib.G.R. n. 156/2005</i>.</p> <p>Anche per questi motivi, non sembrano parimenti da ritenere ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto dalla <i>L.R. n. 19/2004</i>. Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti da un lato non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, ma soprattutto rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della <i>legge regionale n. 19/2004</i>.</p> <p>In definitiva, il Comune, in sede di autorizzazione, potrà garantire la necessaria flessibilità agli operatori, al pari di quanto avviene in altri settori economici, circa l'acquisizione dei fattori produttivi, ma dovrà verificare al contempo che ciò avvenga secondo le forme idonee al raggiungimento degli obiettivi generali della legge e che consentano lo svolgimento del controllo istituzionale ai sensi della <i>L.R. n. 19/2004</i>, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre venga sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che, ad esempio, per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro, corrisponde al numero di quattro operatori.</p> <p>Il contingente minimo richiesto dalla legge regionale e dalla <i>Delib.G.R. n. 156/2005</i> prevede un responsabile della conduzione dell'attività e 4 operatori funebri o necrofori, differenziandone ruoli, funzioni e requisiti formativi. Resta ferma la</p>	<p>2.14. Non sono ammesse forme di esternalizzazione del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza e al controllo previsto dalla <i>L.R. n. 19/2004</i>. Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, e rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della <i>L.R. n. 19/2004</i>.</p> <p>2.15. Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del co. 4 dell'art. 13, <i>L.R. n. 19/2004</i>, comporta che l'impresa presenti al Comune, ove essa ha sede legale principale, la SCIA prevista al co. 2 della medesima legge e si uniformi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.</p> <p>L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre sedi ubicate in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata, in base al periodo di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori</p>
---	---	--

<p>Nel caso di imprese con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune ove insiste la sede legale: le autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, eventualmente necessarie per l'utilizzo di eventuali ulteriori sedi collocate in comuni diversi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa. Ai requisiti per l'autorizzazione delle imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre e per le modalità di esercizio delle relative attività di vigilanza si applica quanto previsto al precedente punto 2.5.</p> <p>Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre dovranno inoltre disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta. Nell'ambito dell'applicazione delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle specifiche attività; inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di trasporto funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.</p>	<p>possibilità per il responsabile della conduzione dell'attività di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.</p> <p>L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto per ogni sede alla trattazione degli affari.</p> <p>Nel caso di apertura di sedi secondarie in ambiti territoriali comunali diversi da quelli originariamente autorizzanti, disciplinata al punto 1.2 della <i>Delib.G.R. n. 156 del 2005</i>, il Comune ove viene aperta l'ulteriore sede commerciale dovrà segnalare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre l'avvenuta apertura della sede, ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti.</p> <p>Tale raccordo fra Comuni appare comunque opportuno in ogni circostanza in cui vi siano imprese che aprono sedi in più ambiti territoriali, per assicurare un controllo incrociato. In tal modo si potrà evitare, ad esempio, che un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione secondo modalità agevolate al fine di assicurare il servizio in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni utilizzi tale possibilità per operare in mercati differenti e più vasti.</p> <p>Inoltre, appare opportuno meglio esplicitare che se un'impresa autorizzata intende far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, essa deve comunque disporre del personale così come sopra quantificato e regolamentato in relazione alle differenziate</p>	<p>autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre.</p> <p>I titoli abilitativi, tra cui quelli in materia edilizia ed eventualmente altri necessari per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre rilasciata dal Comune della Regione Emilia-Romagna ove ha sede legale/principale o che allo stesso Comune abbia validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 4, lettera c) della L.R. n. 19/2004.</p> <p>Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre devono disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.</p>
--	--	---

	<p>esigenze cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività.</p> <p>Le imprese invece che svolgono il solo trasporto funebre ai sensi del citato punto 4.1 della deliberazione regionale, pur non avendo vincoli quantitativi, dovranno richiedere l'autorizzazione al Comune ove ha sede legale l'impresa e formare il proprio personale con le stesse modalità previste per gli operatori funebri o necrofori.</p> <p>Le imprese di solo trasporto funebre dovranno documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati.</p>	<p>Le imprese di solo trasporto funebre devono documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati.</p> <p>Le imprese che esercitano l'attività funebre, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 13, co. 4, lett. b), L.R. n. 19/2004 non possono fare ricorso ad imprese svolgenti il solo servizio di trasporto funebre.</p> <p>2.16. Qualora un'impresa funebre intenda far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, deve comunque disporre del personale previsto al precedente punto 2.7.</p> <p>2.17. La L.R. n. 19/2004, all'art. 6 co. 3, prevede che il Comune eserciti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella stessa legge. Il successivo art. 13, co. 6, prevede un esplicito compito del Comune in materia di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre con particolare attenzione alle condotte dirette al procacciamento di funerali. Il Comune, cui è presentata la SCIA, deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre ed il mantenimento, da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di</p>
--	---	--

	<p>Va chiarito, in ogni caso, che sia la normativa di rango primario, quanto la <i>Delib.G.R. n. 156/2005</i> non hanno previsto alcuna sanatoria nei confronti delle imprese funebri già operanti.</p> <p>Alla luce del rinnovato contesto normativo, pertanto, tutte le imprese che esercitano già l'attività funebre sono tenute ad adeguarsi ai nuovi requisiti e richiedere l'autorizzazione entro un anno dalla pubblicazione della <i>Delib.G.R. n. 156/2005</i>, vale dire entro e non oltre il 2 marzo 2006.</p>	<p>operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde di norma al numero di 4 operatori. Allo scopo il Comune può procedere, secondo il proprio impianto regolamentare, al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.</p> <p>2.18. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e i titoli abilitativi per l'avvio dell'attività, a fronte di valida presentazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata inizio attività (SCIA), rilasciati ai sensi dell'art. 13, L.R. 19/2004 e ss.mm.ii., alle imprese funebri, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti.</p>
--	--	---

<p>3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI</p> <p>3.1 Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà comunque garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di</p>	<p>Sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, in talune specifiche circostanze</p> <p>Nel caso che, durante le esequie, qualcuno fra i presenti si offra per trasportare il feretro del proprio caro, come atto di devozione o gesto di saluto, questo dovrà avvenire sotto il controllo del titolare dell'Azienda autorizzata allo svolgimento dell'attività funebre o di suo delegato. A tal fine dovranno essere adottate le misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire eventuali incidenti e dovrà essere garantita, attraverso idonea copertura assicurativa, adeguata tutela da infortuni.</p>	
--	---	--

<p>natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.</p>		
---	--	--

<p>5. REQUISITI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ FUNEBRE</p> <p>5.1 Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre o della impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre é tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle</p>		
--	--	--

<p>imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario.</p> <p>5.2 I corsi di formazione per il personale addetto alle imprese che esercitano l'attività funebre dovranno avere i seguenti contenuti minimi:</p> <p>5.2.a La formazione teorica di base per tutti gli operatori funerari, deve avere una durata minima di 24 ore, e vertere sui seguenti argomenti:</p> <p>5.2.a.1 Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;</p> <p>5.2.a.2 Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio;</p> <p>5.2.a.3 Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;</p> <p>5.2.a.4 Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;</p> <p>5.2.a.5 Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;</p> <p>5.2.a.6 Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri;</p> <p>5.2.a.7 Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;</p> <p>5.2.a.8 Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.</p> <p>5.2.b La formazione teorica specialistica, aggiuntiva rispetto a quella individuata al punto 5.2.a, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell'attività funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari, deve avere una durata minima di 16 ore e vertere sui seguenti argomenti:</p> <p>5.2.b.1 Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;</p> <p>5.2.b.2 Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;</p> <p>5.2.b.3 Conduzione del personale e dell'impresa;</p> <p>5.2.b.4 Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;</p> <p>5.2.b.5 Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;</p>		
--	--	--

<p>5.2.b.6 Qualità del servizio e cerimoniale;</p> <p>5.2.b.7 Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.</p> <p>5.3 Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, prima di poterlo definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.</p>		
	<p>Sul divieto di intermediazione nell'attività funebre</p> <p>L'articolo 13, comma 5, della L.R. n. 19/2004 prevede un divieto di esercizio di intermediazione nell'attività funebre.</p> <p>La disposizione ha il significato di chiarire che solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla più volte citata Delib.G.R. n. 156/2005 ed all'uopo autorizzate possono effettuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'attività funebre, intrattenendo rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.</p> <p>Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa autorizzata, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.</p> <p>Da un lato, dunque, l'unico soggetto competente a stabilire validi rapporti giuridici con l'utenza è il soggetto autorizzato, dall'altro va di conseguenza esclusa la legittimità di rapporti di mediazione, di mandato od altri negozi che prevedano compensi per chi favorisce l'incontro tra domanda ed offerta nei servizi funebri.</p>	

Sul trasporto della salma

Va chiarito che, ai sensi dell'*articolo 10, comma 1, della L.R. n. 19/2004*, il trasporto della salma (ovvero del corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali e prima dell'accertamento di morte) può avvenire verso l'obitorio (od anche il deposito osservazione salme) o il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o le strutture per il commiato realizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge non solo quando il decesso è avvenuto in abitazioni inadatte, ma anche quando, più in generale, vi sia una «espressa richiesta dei familiari o dei conviventi».

Quindi, affinché il trasporto della salma possa legittimamente avvenire, non appare discriminante la determinazione del luogo di partenza, bensì è rilevante l'esistenza di una delle due condizioni sopra richiamate, ovvero che il decesso sia avvenuto in abitazioni inadatte o, alternativamente, che vi sia espressa richiesta dei familiari, con la differenza che nel primo caso occorrerà un'effettiva e positiva valutazione in tal senso da parte del servizio pubblico competente.

Resta fermo che il trasporto dovrà avvenire secondo le disposizioni, le regole e le garanzie poste dai successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10 e che la struttura per il commiato ricevente, in tal caso, dovrà essere quella appositamente adibita ed in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie per la custodia e l'esposizione delle salme, così come stabilito dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale.

Nella nozione di abitazioni inadatte, inoltre, vanno ricompresi i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalità di cui alla *L.R. n. 16/2004*, dai quali la salma potrà essere trasportata presso l'obitorio, le strutture per il commiato o le camere mortuarie, dunque anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari e dei conviventi.

Sulla privativa nell'esercizio del trasporto funebre

La *L.R. n. 19/2004*, all'articolo 5, commi 1 e 5, ha previsto che i Comuni assolvano ai propri compiti istituzionali ed obbligatori, disponendo espressamente altresì che altre attività o servizi accessori, quali l'attività funebre, possano essere comunque svolti dai medesimi Comuni, ma in concorso con altri soggetti imprenditoriali.

Se ne ricava che l'attività funebre, ovverosia il servizio che comprende ed assicura il disbrigo delle pratiche inerenti il decesso, la fornitura di casse mortuarie ed il trasporto di salme, cadaveri o resti mortali, non costituisce servizio pubblico essenziale o compito obbligatorio dei Comuni, così come peraltro chiarito già dall'*articolo 1, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 19/2004*.

Pertanto, la legge regionale comporta definitivamente che non siano più ammesse forme di privativa comunale sul trasporto, che non siano esclusivamente riferite ai trasporti per indigenti ed alla raccolta o al trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie.

La nuova normativa distingue in definitiva chiaramente tra attività istituzionali ed obbligatorie dei Comuni in ambito necroscopico e cimiteriale (e ad essi solo riservate) ed i servizi che i Comuni possono decidere comunque di svolgere nell'esercizio della loro attività imprenditoriale e/o al fine di soddisfare comunque esigenze della propria collettività (l'attività di onoranze funebri o la gestione di strutture per il commiato), i quali tuttavia, nella loro concreta organizzazione e svolgimento, non potranno comportare limitazioni dirette od indirette alla libera concorrenza tra le imprese ed essere in alcun modo aprioristicamente riservati alla sola gestione - diretta od indiretta - comunale.

INDIRIZZI E DIRETTIVE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE FUNEBRI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE A CARATTERE RESIDENZIALE PUBBLICHE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con il presente provvedimento finalizzato al potenziamento delle misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche, si prevede l'introduzione di una procedura diretta all'accreditamento delle imprese di onoranze funebri che accedono ai locali delle camere mortuarie e ai locali annessi delle strutture sopra richiamate e la valutazione e qualificazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle medesime strutture, al fine di favorire l'adozione di modalità operative uniformi per la gestione dei decessi, dirette ad assicurare la conformità alle norme ed alle indicazioni regionali, in materia di prevenzione di condotte corruttive, nonché, attraverso una corretta informazione degli aventi causa, ad assicurare la libera scelta delle imprese di onoranze funebri da considerarsi quale elemento strategico per una scelta razionale dell'impresa e per ridurre di conseguenza i fenomeni corruttivi.

Le imprese funebri che intendono svolgere attività inerenti al funerale nell'ambito delle camere mortuarie e locali annessi delle strutture della Regione Emilia-Romagna, sopra richiamate, **devono accreditarsi ai fini dell'accesso, attraverso l'inserimento dei dati indicati nell'apposita piattaforma informatica** accessibile dal portale E-R Salute, reperibile al seguente indirizzo web <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/attivita-funeraria> , cui si rinvia per ogni utile informazione.